

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 06/05/2026

FATTO

La ricorrente, intestataria di un mutuo a tasso variabile stipulato il 02/08/2005, deduce di avere versato delle rate di importo superiore rispetto a quelle dovute in base al contratto, tali da rendere configurabile una fattispecie di usura sopravvenuta. L'istante lamenta, inoltre, che gli importi versati in eccesso non sarebbero stati imputati dalla banca a deconto del debito residuo.

A mero titolo esemplificativo evidenzia che, a fronte di una rata mensile dovuta di circa € 500,00, nel mese di novembre 2024 ha corrisposto alla banca la somma di € 2.202,66 in data 08/11/2024 nonché € 531,74 in data 29/11/2024.

Insoddisfatta della prodromica interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase di reclamo si è rivolta all'Arbitro, chiedendo l'immediata regolarizzazione del "debito residuo" ovvero il rimborso delle rate di mutuo pagate in eccesso.

Il convenuto, regolarmente costituito nel presente procedimento, rileva preliminarmente quanto segue:

- il mutuo di € 120.000,00, stipulato in data 02/08/2005, deve essere rimborsato in n. 360 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi;
- il rimborso del capitale è sviluppato secondo il metodo a rate costanti posticipate (c.d. "alla francese") in funzione di capitale e durata residua, al tasso tempo per tempo vigente; ciò significa che, ad ogni variazione del tasso, la banca provvede alla determinazione della nuova rata, ricalcolando sia la quota capitale che la quota interessi sulla base del capitale e della durata residua del mutuo;
- il mutuo è stato regolato al tasso variabile del 3,738 per cento sino al 31/08/2025 e successivamente è stato indicizzato all'Euribor 1m/365, non avendo la cliente esercitato l'opzione di passaggio al tasso

fisso;

- a seguito di rinegoziazione, risulta applicato al rapporto uno *spread* migliorativo dell'1,60 per cento in luogo del 2 per cento originariamente pattuito.

Tutto ciò premesso il resistente deduce che il piano di ammortamento risulta correttamente sviluppato su 360 rate mensili, numerate dalla 1 del 30/09/2005 alla 35 del 31/07/2008 e poi rinumerate dalla 1 del 31/08/2008 alla n. 325 del 31/08/2035, in ragione dell'intervenuta acquisizione dell'originaria banca mutuante, applicando il tasso di volta in volta rilevato per la determinazione dell'intera rata. La banca ha inviato nel corso del tempo le rate mensili con la modalità di addebito diretto, in conformità a quanto stabilito nel piano di ammortamento.

Nel corso del rapporto si sono registrati numerosi ritardi ed omissioni di pagamenti. I messaggi di storno delle rate inviate all'incasso sono stati trasmessi dalla banca corrispondente con la motivazione di "insufficienza fondi", come risulta dalle evidenze documentali.

Il doppio storno per assenza di fondi ricevuto sulla rata del 30/06/2025 ha determinato il blocco della procedura di emissione automatica delle rate con addebito diretto SEPA, che potrà essere ripristinata soltanto a fronte del saldo di tutte le rate scadute e non pagate.

Per quanto attiene, nello specifico, alla rata del mese di novembre 2024, il convenuto rileva che la somma di € 2.202,66 richiesta in data 08/11/2024 non si riferisce ad un'unica rata ma a quanto complessivamente dovuto dalla cliente per somme non corrisposte (ovvero € 10 per spese di sollecito, € 19,61 per interessi di mora, oltre alle rate di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024).

Tale importo è stato correttamente portato ad abbattimento del debito, diversamente da quanto affermato.

La somma di € 531,74, invece, si riferisce alla rata scadente il 30/11/2024.

Quest'ultima, peraltro, è stata regolarmente inviata all'incasso ma stornata due volte dalla banca di appoggio dell'addebito diretto con la motivazione di insufficienza fondi, per poi essere saldata con un versamento effettuato il 10/01/2025.

Il resistente produce copia degli ultimi due rendiconti annuali, dai quali si evince chiaramente il dettaglio delle rate insolute, dei pagamenti effettuati e della loro imputazione sul mutuo.

Per quanto concerne, infine, la contestazione relativa all'asserita violazione in materia di usura, l'intermediario deduce che la verifica del tasso deve essere sempre determinata nel rispetto delle *"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura"*, dettate dalla Banca d'Italia, applicabili alla vicenda *ratione temporis*.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento (Legge n. 24/2001).

L'Autorità di Vigilanza ha confermato il principio secondo il quale, per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito, la *"verifica sul rispetto delle soglie è compiuta solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita"*.

Sulla fattispecie di "usura sopravvenuta", si è già pronunciato il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 7440/2018 che, in adesione alla sentenza n. 24675 del 19/10/2017 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"(la) normativa vigente non consente di sanzionare la cosiddetta usura sopravvenuta, cioè il superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, da parte del tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, sempre che, al momento della stipula del contratto di finanziamento, il predetto tasso non eccedesse il tasso soglia"*. Non è stata rilevata alcuna anomalia in relazione al rispetto della normativa in materia di usura per il mutuo oggetto di ricorso, risultando sia il TAN (3,738%) che l'ISC (3,912%) in essere al momento della stipula inferiori alla soglia TEGM *pro tempore* vigente, pari al 5,79% nel III trimestre del 2005 per operazioni della stessa specie.

Per tutte le considerazioni sopra esposte, il convenuto chiede all'Arbitro di respingere il ricorso per

infondatezza.

Nelle repliche la ricorrente contesta l'eccezione dell'intermediario relativa all'avvenuto storno delle rate, rilevando che in data 31/07/2024 provvedeva al pagamento della rata n. 192 del mutuo dell'importo di € 546,11 nonché di avere regolarmente versato le rate nei mesi di marzo, maggio e giugno 2025. L'istante, inoltre, contesta l'effettiva ricezione delle missive di sollecito depositate dalla controparte. In sede di controrepliche il resistente eccepisce che l'estratto di cui all'allegato 1 non attesta affatto che la ricorrente abbia pagato la rata n. 192 del 31/07/2024, dal momento che la pagina si interrompe alla data del 01/08/2024 e non riporta le operazioni successivamente registrate. Tale rata, infatti, risulta stornata dalla banca corrispondente il 05/08/2024 con il codice MD06, ovvero per contestazione del debitore.

Ne deriva che la rata del 31/07/2024 è stata saldata soltanto in data 08/11/2024, mediante il versamento di € 2.202,66 di cui è già stato dato conto in sede di controdeduzioni, con cui sono state pagate, oltre alla rata di luglio, anche quelle di agosto, settembre e ottobre 2024, oltre spese ed interessi di mora.

Per quanto riguarda l'allegato 2, che dovrebbe attestare il regolare pagamento delle rate da marzo a giugno 2025, rileva che le rate del mutuo hanno scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.

L'incasso del 17/03/2025 non si riferisce alla rata di marzo, pagata alla regolare scadenza (pari ad € 515,85 e dovuta il 31/03/2025), bensì alla rata di febbraio (€ 521,06 scaduta il 28/02/2025) che, regolarmente mandata all'incasso, era stata inizialmente respinta il 04/03/2025 per insufficienza di fondi e che è stata pagata a seguito di seconda rappresentazione automatica.

Anche l'incasso del 16/05/2025 non si riferisce alla rata di maggio pagata a regolare scadenza (pari ad € 506,63 scadente il 31/05/2025) ma alla rata di aprile (€ 511,25 scaduta il 30/04/2025) che, regolarmente mandata all'incasso, era stata inizialmente respinta il 05/05/2025 per insufficienza di fondi e che è stata pagata a seguito di seconda rappresentazione automatica.

L'incasso del 03/06/2025, invece, si riferisce alla rata di maggio (€ 506,63 del 31/05/2025), pagata il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza con la corretta valuta.

Il convenuto evidenzia che, a fronte della movimentazione contabile del rapporto prodotta con le controdeduzioni (riferita al periodo dal 31/07/2024 al 31/10/2025), controparte ha ritenuto di produrre evidenze parziali ed incomplete, riferite ad un numero esiguo di rate.

Dalla documentazione prodotta con gli allegati 1 e 2 non è possibile attestare il regolare pagamento alle scadenze contrattualmente previste né la presenza di adeguata provvista, atteso che la ricorrente avrebbe dovuto produrre la movimentazione del conto corrente di regolamento delle rate dal 31/07/2024 al 31/10/2025, da cui evincere il regolare addebito di 16 rate mensili.

In ogni caso l'istante risulta ancora inadempiente per le rate da agosto a ottobre 2025.

In merito all'eccezione relativa alla mancata ricezione dei solleciti, infine, il resistente rileva che l'obbligo di pagamento delle rate alla scadenza è pattuita contrattualmente e, pertanto, la cliente è tenuta ad ottemperarvi indipendentemente dalla ricezione degli avvisi.

Inoltre la circostanza che la cliente avesse contezza della sua posizione debitoria è provata, oltre che dai numerosi tentativi di contatto telefonico, anche dal fatto che la stessa ha dato corso a versamenti cumulativi a copertura delle rate insolute.

Nel corso della riunione del 24/02/2026 il Collegio di Napoli emetteva il seguente provvedimento di integrazione istruttoria: *"il Collegio, ritenutane la necessità, invita la resistente a produrre evidenze in ordine al dichiarato storno di € 423,06 del 3.1.2022 (rata dicembre 2021 n. 162) e dello storno dell'importo di 508,83 del 3.4.2023 (rata marzo 2023 n. 176). Assegna a tal fine alla resistente il termine di 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento e alla ricorrente ulteriori 15 giorni dalla comunicazione della documentazione integrativa per eventuali controdeduzioni. Conseguentemente, dispone la proroga del termine per la comunicazione dell'esito alle parti di 90 giorni"*.

Il 06/03/2026 l'intermediario ha fornito le evidenze oggetto di richiesta, mentre parte ricorrente non ha formulato alcuna osservazione.

DIRITTO

La questione oggetto del presente ricorso attiene ad un contratto di mutuo a tasso variabile stipulato nel 2005, in cui l'istante deduce di avere versato nel corso del rapporto delle rate di importo superiore a quello dovuto in forza delle previsioni contrattuali, tali da comportare il superamento del tasso-soglia usurario.

Al fine di chiarire le proprie contestazioni parte ricorrente ha depositato una perizia tecnica, la quale avrebbe accertato il superamento del tasso-soglia in quattro occasioni (rate nn. 197, 216, 228 e 232) nonché provveduto al ricalcolo degli interessi sulla base di un tasso sostitutivo corrispondente al saggio legale *pro tempore* vigente.

L'istante chiede, in via alternativa, la restituzione delle somme pagate in eccesso in occasione del versamento delle rate indicate con i nn. 197, 216, 228 e 232.

Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare si rileva che non appare ammissibile una verifica del tasso-soglia nella fase genetica del contratto, atteso che il medesimo risulta stipulato al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro. L'accertamento dell'eventuale esistenza di un'usura c.d. "sopravvenuta", invece, è esclusa in forza delle norme di interpretazione autentica contenute negli artt. 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., come rilevato nella fondamentale pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 24675/2017.

Il Collegio di Coordinamento, adattando alla peculiarità del procedimento ABF il *dictum* delle Sezioni Unite, ha enunciato il seguente principio di diritto: "*La normativa vigente non consente di sanzionare la cosiddetta usura sopravvenuta, cioè il superamento, nel corso dello svolgimento del rapporto, da parte del tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, sempre che, al momento della stipula del contratto di finanziamento, il predetto tasso non eccedesse il tasso soglia*".

Ne deriva che la domanda concernente l'usura genetica è inammissibile *ratione temporis*, mentre quella relativa all'usura sopravvenuta è infondata per le ragioni sopra indicate.

Anche la domanda relativa all'avvenuto pagamento delle rate di marzo, maggio e giugno 2025 è inammissibile, in quanto la stessa risulta introdotta solo in sede di repliche, a seguito delle difese svolte dall'intermediario.

Per quanto concerne la domanda di rimborso dei pagamenti effettuati in eccesso mediante le rate nn. 197, 216, 228 e 232, infine, si evidenzia che l'istante ha depositato un riepilogo dei relativi esborsi ma il convenuto ha dedotto che i versamenti oggetto di contestazione non risultano imputati al pagamento di un'unica rata, bensì sono stati destinati a saldare le rate arretrate a seguito degli insoluti registrati nel corso del rapporto.

Le evidenze prodotte dalla cliente, infatti, risultano incomplete, in quanto non comprendono gli storni dei pagamenti effettuati.

In relazione al versamento di € 1.274,00 eseguito il 31/03/2022, l'intermediario ha eccepito che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, lo stesso non sarebbe riferito unicamente alla rata n. 197 (n. 162 secondo il conteggio della banca che, in seguito all'acquisizione dell'originaria banca mutuante, ha provveduto a rinumerare *ex novo* il piano di ammortamento alla rata n. 35) con scadenza 31/01/2022, bensì imputato a n. 3 rate insolte, relative alle mensilità di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022.

In sede di integrazione istruttoria il convenuto ha provato che la rata di dicembre 2021 è stata dapprima stornata per insufficienza fondi il 03/01/2022, per essere poi di nuovo stornata il 18/01/2022 in seconda presentazione.

Il saldo della predetta rata si verificava in data 31/03/2022, in occasione del citato versamento di € 1.274,00.

In ordine al versamento di € 2.695,68 eseguito in data 08/09/2023 l'intermediario eccepisce che lo stesso, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non sarebbe riferito unicamente alla rata n. 216 (n. 181 secondo il conteggio della banca) con scadenza 31/08/2023, bensì imputato a n. 5 rate insolute, relative alle mensilità di marzo, maggio, giugno, luglio e agosto 2023.

In sede di integrazione istruttoria il convenuto ha dimostrato che la rata di marzo 2023 è stata dapprima stornata per insufficienza fondi il 03/04/2023, per essere poi di nuovo stornata il 18/04/2023 in seconda presentazione.

Il saldo della predetta rata avveniva in data 08/09/2023, in occasione del citato versamento di € 2.695,98.

Anche il versamento di € 2.202,66 eseguito in data 08/11/2024, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non è riferito soltanto alla rata n. 228 (n. 193 secondo il conteggio della banca) con scadenza 31/08/2024, bensì è stato imputato dall'intermediario a n. 4 rate insolute, relative alle mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre 2024.

Parimenti il versamento di € 1.067,40 eseguito il 10/01/2025 non è riferibile unicamente alla rata n. 232 (n. 197 secondo il conteggio della banca) con scadenza 31/12/2024, ma anche alla rata scaduta il 30/11/2024.

Alla luce delle evidenze prodotte in atti, quindi, anche tali doglianze risultano infondate, non sussistendo alcuna duplicazione di addebiti in capo all'istante. Per le ragioni sopra evidenziate devono essere respinte tutte le domande spiegate da parte ricorrente, con conseguente non accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE